



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 45/2020/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

| | | |
|----------|---------------------|-----------------------|
| Dott.ssa | Maria Teresa POLITO | Presidente |
| Dott. | Luigi GILI | Consigliere |
| Dott.ssa | Laura ALESIANI | Referendario |
| Dott. | Marco MORMANDO | Referendario |
| Dott. | Diego Maria POGGI | Referendario |
| Dott.ssa | Stefania CALCARI | Referendario relatore |
| Dott.ssa | Rosita LIUZZO | Referendario |

Nella camera di consiglio del 7 maggio 2020

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto

dell'esercizio 2017 e i relativi questionari;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e i relativi questionari;

Viste le delibere n. 17/2019/SRCPIE/INPR e n. 9/2020/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2019 e 2020;

Vista la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Oleggio (NO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2 , 15 aprile 2002 n. 3 e n. 4 del 4 maggio 2020 con cui il Presidente ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle *"nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile"* previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTO l'art. 85 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, che consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che *"Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge"*;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Referendario dott.ssa Stefania Calcari

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di

previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità

contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

Dall'esame della relazione dell'organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2018 del Comune di Oleggio (NO) (Ente con 14.031 abitanti alla data del 31/12/2017) sono emerse alcune criticità concernenti il rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale, la verifica di congruità del fondo contenzioso, la contabilizzazione del Fondo pluriennale vincolato (FPV), l'attività di recupero dell'evasione tributaria, la verifica del rapporto debiti/crediti degli organismi strumentali, partecipati e controllati e le spese di rappresentanza, formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

L'Ente ha dato riscontro alla predetta richiesta con nota prot. n. 0008937 (protocollo Corte dei conti n. 6932) del 29 aprile 2020 a firma del Sindaco e, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

*** **

1) Rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale.

Dall'analisi dei prospetti presenti nella sezione Finanza Locale del sito Ministero dell'Interno (Quadro 50 – Parametri deficitari) risultano non rispettati i seguenti parametri: Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti) maggiore del 48%; Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%.

È stato richiesto all'Ente di relazionare in merito, specificando le azioni poste in essere per consentire il rispetto dei suddetti parametri.

Con nota prot. n. 0008937 (prot. n. 6932 Corte dei conti) del 29 aprile 2020 l'Ente ha comunicato che *"Dal quadro 20 del Certificato relativo al rendiconto 2018, pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno, intitolato "Piano degli Indicatori di Bilancio (Estratto)", risulta che vi è stato un errore di compilazione del quadro 50 del certificato relativo alla "Tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario" per quanto riguarda l'indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) e l'indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente, come mostra anche l'allegato, il dato calcolato per quanto riguarda l'indicatore 1.1 è del 36,67% quindi inferiore al 48% e per quanto riguarda l'indicatore 2.8 è del 68,64% quindi maggiore del 22%. Si ritiene pertanto che vi sia stato un errore informatico del sistema software gestionale della contabilità."*

Praticamente l'Ente evidenzia un errore di compilazione nel modello 50 che risulta allegato al rendiconto 2018, e invia il quadro 20 concernente – Piano degli indicatori di bilancio (ESTRATTO), Allegato n. 2/a al DM 22 dicembre 2015.

La Sezione evidenzia che trattasi di documenti differenti in quanto l'art. 227 D.Lgs. n. 267/2000 prevede al comma 5 che:

"al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

L'art. 18-bis del D. Lgs. N. 118/2011, rubricato "Indicatori di bilancio" prevede altresì al comma 1:

"1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni."

In merito ai citati parametri di deficitarietà strutturale di cui al quadro 50, previsti dall'art. 242 TUEL, nell'anno 2018 con atto di indirizzo del 20 febbraio 2018 dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno sono stati approvati nuovi parametri da applicare al Rendiconto sulla gestione dell'annualità 2017 in via sperimentale.

Dopo questa fase di transizione con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018 sono stati individuati nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2019-2021, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 242, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in sostituzione del precedente decreto del 18.02.2013.

Conseguentemente, mentre il Rendiconto 2017, doveva riportare, come allegati, entrambe le tabelle, il rendiconto 2018 doveva riportare esclusivamente la tabella di cui al decreto 28 dicembre 2018, come dispone l'art. 2 dello stesso decreto: *"Detti parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020"*

Si evidenzia invece, che sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione accessibile dalla pagina principale (home page) "Rendiconti e bilanci" risulta pubblicata la certificazione concernente parametri di deficitarietà strutturale previsti dall'art. 242 TUEL di cui al D.M. Interno del 18/02/2013. Parimenti, risulta il medesimo prospetto, allegato alla deliberazione C.C. n. 12 del 30.04.2019 avente ad oggetto "Approvazione rendiconto della gestione anno 2018".

Conseguentemente trattasi non solo di un mero errore di compilazione del quadro 50 sopra richiamato, ma di una non corretta rappresentazione e compilazione nell'allegato alla deliberazione di approvazione del Rendiconto 2018, previsto dall'art. 227, comma 5, lett. b D.Lgs. n. 267/2000.

La Sezione oltre ad evidenziare che la corretta compilazione dei documenti di bilancio è uno degli elementi del principio generale di veridicità nonché della trasparenza nella rendicontazione dell'attività dell'ente da rendere agli amministrati, richiama quanto previsto dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR

che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e i relativi questionari: *"occorre sottolineare l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche e richiamare l'attenzione sul fatto che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici: tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria."*

Ciò posto, la Sezione evidenzia l'errata compilazione del prospetto concernente la certificazione dei parametri di deficitarietà strutturale previsti dall'art. 242 TUEL nonché l'errata allegazione della tabella di cui al D.M. Interno del 18/02/2013 al Rendiconto 2018 approvato dal Consiglio Comunale di Oleggio con deliberazione n. 12 del 30 aprile 2019. Ne consegue la necessità che il predetto Organo provveda a rettificare il citato documento avendo cura di utilizzare il prospetto previsto dal decreto 28 dicembre 2018 sopra citato e che, conseguentemente, l'Ente provveda a modificare i dati inseriti per assicurare la perfetta coincidenza con i dati approvati dall'Organo consiliare.

2) Accantonamenti – verifica congruità – fondo contenzioso.

L'Organo di revisione ha evidenziato che non sono stati accantonati fondi per passività potenziali e che le quote accantonate per la copertura degli oneri di contenzioso in essere non sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2 lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. In nota ha precisato che: *"l'ammontare del contenzioso si riferisce ad obbligazioni già svolte per le quali sono già stati assunti impegni. Considerato che l'ammontare del contenzioso al 31/12/2018 ammonta ad euro 72.265,18, si è chiesto all'ente di accantonare una quota di euro 10.000,00 dell'avanzo"*, tale indicazione viene ribadita nelle conclusioni della Relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto 2018 dove si suggerisce inoltre un attento monitoraggio delle possibili cause legali.

L'Ente nella nota di risposta evidenzia che quanto indicato nella relazione dell'Organo di Revisione riguardava anche cause in cui risultava il Comune in primo grado vittorioso

o per le quali erano pendenti i termini processuali per impugnazione dalla parte soccombente e pertanto non vi era alcuna necessità di allocare nel fondo, pur se prudenzialmente, tali somme e che nell'anno 2019 in tale fondo verranno vincolati euro 20.000,00.

Si rappresenta che il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 prevede al punto 5.2. lettera H:

"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza."

Conseguentemente, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

La corretta quantificazione dei fondi è corollario del principio della prudenza. Afferma al riguardo la sezione delle Autonomie, nella Deliberazione n. 14/2017 che *"Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza"*

Non operando tali accantonamenti, infatti, potrebbe concretizzarsi una manovra elusiva consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016).

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'Amministrazione che ha comunicato che procederà ad accantonare nel fondo contenzioso l'importo di 20.000,00 in sede di approvazione del Rendiconto 2019 e invita l'Organo di revisione a verificarne la congruità sulla base del contenzioso in essere.

3) Risultati della Gestione Finanziaria – Evoluzione del risultato di amministrazione nell'ultimo triennio – FPV

La tabella dell'evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio evidenzia per l'anno 2017 un risultato di amministrazione (A) pari ad euro 1.844.476,84 ed un avanzo disponibile pari ad euro 413.486,85.

Nella determinazione dell'importo di euro 1.844.476,84, sono stati conteggiati un fondo pluriennale vincolato per spese correnti pari ad euro 347.321,41 ed un fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale pari ad euro 820.532,07 (Fonte BDAP). Tali due fondi non trovano corrispondenza con quelli iscritti in entrata nell'esercizio 2018 nel prospetto -Verifica equilibri- dove il fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata risulta essere euro 338.540,70 mentre il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata risulta essere euro 819.192,77. È stato chiesto all'Amministrazione di argomentare su detta discordanza. L'Amministrazione in risposta ha evidenziato che:

"La discordanza dei dati tra il fondo pluriennale vincolato approvato con deliberazione di giunta comunale n. 74 del 21.03.2018 e fondo pluriennale riportato in entrata sull'esercizio 2018 nel prospetto — verifica equilibri — deriva da un'anomalia del sistema software di contabilità (Golem) che era in uso presso l'ufficio finanziario dell'Ente.

In sostanza con il riaccertamento dei residui relativo all'anno 2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 01.04.2019 che si allega alla presente lettera come si allega anche il prospetto contenente la composizione per missioni e programmi del fpv dell'esercizio 2018, si è provveduto ad eliminare degli impegni che erano finanziati con il fondo pluriennale vincolato approvato con D.G.C. n. 74 del 21.03.2018. Una volta effettuate le economie di spesa su tali impegni, il programma erroneamente ha ridotto l'fpv che era stato approvato precedentemente con D.G.C. n. 74/2018 e di conseguenza tutti gli importi che facevano riferimento al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e fondo pluriennale di conto capitale.

Il dato corretto relativo al fpv da riportare in entrata sul bilancio 2018, come anche riportato correttamente nei vari allegati degli equilibri di bilancio relativi alle variazioni di bilancio effettuate nel corso del 2018 è il seguente:

€ 347.324,41 per le spese correnti .

€ 820.532,07 per le spese in conto capitale".

Il Comune evidenzia sostanzialmente che il dato corretto è quello inserito su BDAP e riporta l'importo "corretto" del fpv per le spese correnti (tra l'altro non coincidente per un piccolo importo di 3 euro) e per le spese in conto capitale.

Si rappresenta al riguardo che il Fondo pluriennale vincolato, viene iscritto nella spesa dell'esercizio precedente che di converso, costituisce il FPV iscritto nella parte entrata del bilancio di previsione, al fine di evitare una erronea determinazione del risultato di amministrazione.

Si evince comunque, dal prospetto allegato dall'ente *contenente la composizione per missioni e programmi del fpv dell'esercizio 2018*, l'importo totale di euro 1.167.853,48 (valore di fpv al 31.12.2017) quale valore derivante dalla somma del fpv di parte corrente (347.321,41) e del fpv di parte capitale (820.532,07), che doveva essere iscritto in entrata nell'esercizio 2018 nel prospetto - Verifica equilibri-.

Risulta invece dal prospetto - Verifica equilibri- allegato alla deliberazione C.C. n. 12 del 30.04.2019 avente ad oggetto "Approvazione rendiconto della gestione anno 2018" pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente che il fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata risulta essere euro 338.540,70 mentre il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata risulta essere euro 819.192,77. Sul punto, in questa sede preme evidenziare che la non corretta determinazione del FPV al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio determina la violazione del principio di veridicità ove si ponga mente al fatto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria» (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale), e che pertanto la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale, di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016) (cfr. sul punto Sezione Regionale di controllo Veneto, deliberazione n. 226/2018).

Si rappresenta che, il rendiconto di gestione approvato dall'Organo consiliare nella sua interezza, ivi compresi i relativi allegati debbano contenere dati corretti sulla base dei quali l'Ente deve poi provvedere ad effettuare le conseguenti comunicazioni previste dalla legge, ivi compreso l'inserimento dei dati nella banca dati delle amministrazioni pubbliche prevista dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).

Quest'ultimo inserimento, indispensabile per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, non può di per sé sanare errori contenuti nei documenti approvati dal Consiglio Comunale.

Ciò posto, dall'errata compilazione del prospetto concernente -Verifica equilibri - allegato al Rendiconto 2018 approvato dal Consiglio Comunale di Oleggio con deliberazione n. 12 del 30 aprile 2019, ne consegue la necessità che il predetto Organo provveda a rettificare il citato documento avendo cura di inserire i dati corretti concernenti il FPV di parte corrente e conto capitale sopra riportati e provveda altresì a rettificare tutti gli allegati alla predetta deliberazione n. 12 del 30 aprile, sui quali impatta detto fondo pluriennale vincolato, tra i quali il conto del bilancio - gestione delle entrate, il riepilogo generale delle entrate e il quadro generale riassuntivo, avendo cura di modificare i dati inseriti per assicurare la perfetta coincidenza con i dati approvati dall'Organo consiliare.

4) Organismi partecipati

Dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 16/12/2019, di razionalizzazione annuale delle partecipate, si rileva che l'unica partecipazione dell'Ente risulta essere quella in Acqua Novara VCO S.P.A. (quota 2,346%), tale partecipazione viene mantenuta.

L'Organo di revisione evidenzia nel questionario al consuntivo 2018 che il sistema informativo del Comune non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue partecipate. Nella Relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto 2018 a pag. 27, in merito alla verifica dei rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, l'Organo di revisione precisa che l'Ente non ha ancora completato tale verifica, ma provvederà al completamento in tempo utile per la predisposizione del Bilancio Consolidato che verrà approvato entro il 30/09/2019.

A pag. 28 della medesima relazione risulta inoltre che l'Ente partecipa al Consorzio di Bacino Basso Novarese, Consorzio Socio Assistenziale, Consorzio Case Vacanze, Istituto storico della Resistenza e l'Agenzia Accoglienza Turistica Locale.

È stato richiesto all'Ente di precisare se è stata effettuata tale verifica nei confronti di tutti i soggetti sopra elencati, se si sono rilevate delle discordanze nonché le motivazioni del ritardo.

Inoltre, a pag. 29 della Relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto 2018, è stato precisato che nel corso dell'esercizio 2018, l'Ente ha proceduto all'acquisizione di una nuova partecipazione societaria della Centrale di committenza Asmel Consortile arl per un importo pari ad euro 2.125,05.

È stato richiesto all'Ente di trasmettere l'atto con cui è stata deliberata l'acquisizione nonché di precisare il rispetto delle disposizioni normative previste dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

L'Amministrazione nella nota di riposta evidenzia che:

"La verifica dei debiti e crediti nei confronti delle società o enti partecipati dal Comune è stata effettuata in parte poiché solo alcuni degli organismi partecipati hanno fornito la situazione dei debiti e crediti al 31.12.2018, e non è emersa alcuna discordanza dei dati forniti rispetto a quelli posseduti dall'Ente.

I dati sono stati forniti da:

- o *società Acqua Novara VCO in data 20.05.2019, ns. prot. n. 12140/2019;*
- o *Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali in data 10.04.2019, ns. prot. 8839;*
- o *Consorzio di Bacino Basso Novarese in data 20.06.2019, ns prot. n. 14883.*

L' Agenzia Accoglienza Turistica Locale, l'Istituto Storico della Resistenza e il Consorzio Case Vacanze non hanno fornito nulla nonostante espressa richiesta da parte dell'allora Responsabile dei Servizi Finanziari.

Si evidenzia pertanto il ritardo nella consegna dei rapporti finanziari dei debiti e crediti dell'Ente con l'organismo partecipato è determinato anche dalla farraginosità e della lentezza burocratica degli Enti partecipati.

In merito alla situazione societaria alla centrale di committenza Asmel consortile ARL si evidenzia che alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di società come da Testo unico sulle società a partecipazione pubblica", D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, in quanto si tratta di società che svolgono il ruolo di centrali di committenza. Pertanto, sono escluse dai limiti di cui al d.lgs. n.95/2012 e L. 190/2014, in materia di acquisti quote societarie, poiché rientranti nella previsione dell'art. 4 c. 2, lett. e) D.Lgs. 175/2016."

Nel prendere atto della risposta, si rappresenta al riguardo che l'obbligo di allegare la nota informativa asseverata, è previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118 che la colloca all'interno della relazione sulla gestione da allegare al

rendiconto, prevedendo che questa contenga gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione e controllo, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

In merito la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/2016, ha stabilito come, sia nel vigore della vecchia disciplina prevista nell'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 che alla luce della nuova disciplina dettata dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011, sia sempre necessaria la doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'organo di revisione dell'ente territoriale e di quello dell'organismo controllato al fine di evitare eventuali incongruenze e garantirne una piena attendibilità.

La Sezione rileva che detto adempimento risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale n. 239/2012).

La norma prevede infatti che in caso di discordanza, il Comune debba adottare senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie e ciò perché l'ammontare del credito vantato (o del debito dovuto) dalla partecipata nei confronti dell'ente locale controllante deve corrispondere alla posta debitoria (o creditoria) iscritta nel bilancio dell'ente locale.

La discrasia contabile, con l'andar del tempo, rischia di determinare la formazione di debiti fuori bilancio e di potenziali rischi sugli equilibri finanziari dell'ente locale.

A tal proposito, la Sezione rileva che le disposizioni sopra riportate hanno come obiettivo di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante, al fine della certezza dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata in modo tale da evitare il crearsi di situazioni debitorie nascoste che possano incidere sugli equilibri finanziari dell'ente controllante, al fine di garantire la piena attendibilità dei dati, raccomanda all'Ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo in argomento, del quale costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in relazione alle finalità informative della relazione

sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune. (cfr sul punto Sezione Regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 209/2018).

Per quanto concerne l'acquisizione di una nuova partecipazione societaria nella Centrale di committenza Asmel Consortile arl per un importo pari ad euro 2.125,05.

L'Ente evidenzia che detta partecipazione rientri *"nella previsione dell'art. 4 c. 2, lett. e) D.Lgs. 175/2016."* Ciò, non esonera l'Ente dagli adempimenti previsti dai successivi artt. 5 e ss. del D.Lgs. n. 175/2016.

L'art. 4 citato prevede esclusivamente le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche tra le quali alla lett. " e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"*.

Mentre l'art. 5 rubricato "Oneri di motivazione analitica" stabilisce che:

- "1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*
- 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*
- 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi,*

e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi”.

Il successivo art. 8 “Acquisto di partecipazioni in società già costituite” prevede che:

“1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.”

In merito all'applicabilità delle disposizioni del TUSP, nell'ipotesi prospettata di partecipazione alla centrale di committenza ASMEL, seppur riguardante l'ipotesi di razionalizzazione ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, si è espressa la Sezione regionale di controllo della Lombardia con deliberazione n. 413/2019/PAR:

“Tralasciando ogni considerazione di diritto in ordine alla possibilità, da parte del Comune, di acquisire, ex art. 4, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), una partecipazione in un ulteriore soggetto per lo svolgimento di servizi di committenza, l'Ente non si può sottrarre, in assenza di deroghe previste espressamente dal legislatore, all'obbligo generale di adozione di un piano di razionalizzazione ricorrendo una o più delle fattispecie previste dall'art. 20 c. 2, ivi inclusa la presenza nel proprio portafogli di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe tra loro.”

Alla luce delle richiamate considerazioni si ritiene che l'Ente debba ottemperare a quanto previsto dagli artt. 5 e ss. del D.Lgs. n. 175/2016.

5) Recupero evasione tributaria.

A pag. 21 della Relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto 2018, viene evidenziato che l'attività di recupero evasione tributaria risulta ridotta a causa della cessazione per mobilità volontaria della persona preposta a tale attività ed alla necessità di una bonifica della banca dati tributaria che renderebbe più snelle le procedure di accertamento.

L'Organo di revisione consiglia di prendere gli opportuni provvedimenti al fine di rendere più efficiente l'attività di recupero dell'evasione tributaria al fine di evitare possibili danni erariali dovuti alla decorrenza dei termini per l'accertamento.

È stato richiesto all'Amministrazione di precisare le misure adottate nel corso dell'esercizio 2019, specificando l'ammontare degli accertamenti e gli eventuali importi andati in prescrizione per decorrenza dei termini.

L'Ente ha risposto che a seguito della legge di Bilancio 2019, si è potuto provvedere all'indizione di un bando di concorso che ha portato all'assunzione, nel mese di dicembre, di una persona destinata all'ufficio tributi. L'istruttore assunto avrà principalmente il compito di effettuare l'attività di accertamento sui tributi evasi. Nella seconda metà dell'anno, l'ufficio ha provveduto ad emettere accertamenti IMU per un valore di euro 19.819,00 e continuato attraverso solleciti, accertamenti e ruoli coattivi per quanto riguarda la tassa rifiuti. Questo avrebbe determinato un aumento della percentuale di incasso della tassa rifiuti dall' 80% al 90%.

Fermo restando che detti dati saranno oggetto di verifica sul rendiconto 2019, l'Ente non ha indicato né il quantum degli accertamenti né gli eventuali importi dei tributi prescritti per decorrenza dei termini.

Si richiama a tal proposito il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ex lege, dal quale si ricava la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione del comune sia tempestivamente, volta ad evitare la prescrizione del credito tributario con relativa competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario.

La Sezione richiama l'attenzione del Comune sulla necessità di assicurare l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione

mediante qualsiasi azione volta a sollecitare l'adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi ma, anche la non solerte gestione della riscossione degli stessi.

Invita a tal fine l'Organo di revisione a monitorare detta attività.

6) Spese di rappresentanza 2018.

In via preliminare, va ricordato che il controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti sulle spese di rappresentanza sostenute dagli Enti locali, trova il proprio fondamento nell'art. 16, comma 26, del D.L. 31/8/2011, n. 138, convertito nella legge 14/9/2011, n. 148, (c.d. legge "taglia costi della politica"), in cui si stabilisce che -a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011- "le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del [...] testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale".

Verificato l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dal Comune di Oleggio nell'anno 2018 pari ad euro 2.664,00, riguardanti:

- generi alimentari per rinfresco auguri di Natale pari ad euro 275,00;
- litografie per matrimoni per celebrazione di matrimoni civili pari ad euro 64,00;
- generi alimentari per rinfresco maschera comunale pari ad euro 220,00;
- cornici per feste frazionali pari ad euro 915,00;
- corone di alloro e mazzi di fiori per celebrazioni civili diverse pari ad euro 1.190,00

È stato richiesto all'Ente di argomentare sulla tipologia e finalità di dette spese.

Con nota prot. 0008937 (nostro prot. n. 6932) del 29/04/2020 l'Amministrazione ha evidenziato che:

"In riferimento alle spese relative ai generi alimentari per il rinfresco auguri di Natale nonché per il rinfresco maschera comunale per un importo complessivo di € 495,00, l'Amministrazione si attiverà per il recupero delle suddette somme in quanto a seguito di verifiche documentazioni non parrebbero rientrare nelle spese di rappresentanza.

In merito alle litografie per matrimoni, le stesse sono da ritenersi spese di rappresentanza così come previsto dalla Corte dei conti Sez. di Controllo Emilia Romagna di cui alla delibera n. 271/2013 e alla precedente Corte dei conti I Sez. Giurisprudenza Centrale d' Appello sentenza n. 417/2011.

Per quanto riguarda le corone d'alloro e mazzi di fiori per celebrazioni civili (4 novembre – 25 aprile) le stesse sono da considerarsi come spese istituzionali e di funzionamento.

In particolare, riferimento alle feste frazionali rientrano tra le manifestazioni e iniziative concernenti la tradizione il recupero delle frazioni, così come sancito dalla Sez. di Controllo della Corte dei conti Valle d'Aosta delibera n. 17 del 17.12.2015."

Si osserva al riguardo come argomentato dalla Sezione regionale di controllo per la regione Piemonte nella deliberazione n. 116/2018 che "la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l'esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all'ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Dette spese devono dunque rivestire il carattere dell'inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento. La violazione dei criteri finalistici testé indicati conduce all'illegittimità della spesa sostenuta dall'ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza. Sotto il profilo gestionale, l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene. La violazione dei criteri che presiedono alla sana gestione finanziaria comporta il venir meno dei requisiti di razionalità ed economicità cui l'attività amministrativa deve sempre tendere ai sensi dell'art. 97 Cost." (Sez. Contr. Regione Lombardia, delibere n. 243 e 244 del 2018; in termini, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 617 e 754 del 2018, deliberazione Sezione regionale di controllo della Campania n. 77/2019).

La Sezione, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del D.L. 31 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, per quanto sopra esposto e come riconosciuto anche dall'Ente, ritiene che alcune spese di rappresentanza (generi alimentari per rinfresco auguri di Natale pari ad euro 275,00 e - generi alimentari per rinfresco maschera comunale pari ad euro 220,00) non rientrino nella tipologia di spese di rappresentanza normativamente consentite e invita l'Amministrazione comunale ad una attenta verifica dei presupposti cui è subordinata l'assunzione delle spese di rappresentanza, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, sopra riportati.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva:

ACCERTA

- l'errata compilazione del prospetto concernente la certificazione dei parametri di deficiarietà strutturale previsti dall'art. 242 TUEL nonché l'errata allegazione della tabella di cui al D.M. Interno del 18/02/2013 in luogo della certificazione prevista dal decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, al Rendiconto 2018 approvato dal Consiglio Comunale di Oleggio con deliberazione n. 12 del 30 aprile 2019;
- l'errata compilazione del prospetto concernente - Verifica equilibri - allegato al Rendiconto 2018 e degli allegati sui quali ha rilevanza il FPV, approvati dal Consiglio

Comunale di Oleggio con deliberazione n. 12 del 30 aprile 2019, come indicato al punto 3 della parte motiva;

- la mancata allegazione al Rendiconto 2018 della nota informativa asseverata, prevista dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118, nonché - l'omesso invio alla Sezione della comunicazione ai sensi dell'art. 5 e ss. del D. Lgs. n. 175/2016 con riguardo all'acquisizione della partecipazione societaria nella Centrale di committenza Asmel Consortile arl;
- il ridotto recupero dell'evasione tributaria;
- la violazione per alcune tipologie di spese di rappresentanza dei presupposti dell'art. 16, comma 26, del D.L. 31 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come indicato al punto 6 della parte motiva.

DISPONE

che l'Ente provveda, sulla base delle indicazioni della presente deliberazione:

- a rettificare i prospetti concernenti la certificazione dei parametri di deficitarietà strutturale di cui all'art. 242 TUEL e la Verifica degli equilibri e gli allegati al rendiconto di gestione dell'anno 2018 sui quali ha rilievo il FPV;
- provveda agli adempimenti di cui agli artt. 5 e seguenti del D.Lgs. n. 175/2016 relativamente all'acquisizione della partecipazione societaria nella Centrale di committenza Asmel Consortile arl.;
- a comunicare per le spese di rappresentanza indicate l'avvenuto recupero delle somme contestate;
- che l'Ente e l'organo di revisione effettuino un costante monitoraggio sull'andamento della riscossione tributaria anche nella fase dell'accertamento .

INVITA

L'Ente ad adottare ogni misura necessaria ad assicurare una maggiore efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione.

L'Amministrazione comunale ad una attenta verifica dei presupposti cui è subordinata l'assunzione delle spese di rappresentanza, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile richiamata in parte motiva.

Dispone, infine, che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Oleggio (NO) e rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020, svoltasi in videoconferenza con collegamento da remoto.

Il Relatore

Dott.ssa Stefania Calcari



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **11/05/2020**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza

